

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
DIREZIONE**

ATTO DI ORGANIZZAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00188 del 08/02/2021

Proposta n. 196 del 03/02/2021

Oggetto:

approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento della Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

Il Direttore

AD INTERIM W. D'ERCOLE

(firma digitale)

OGGETTO: approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento della Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 189/2016;

VISTO il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare l'art. 57, comma 1, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 4 quinquies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021", e l'art. 57, comma 2, che all'art. 1, comma 990, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2020» con le parole «31 dicembre 2021», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016";

VISTO inoltre l'art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, che disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del citato decreto legge n. 189/2016;

PREMESSO che:

- con atto di Organizzazione n. A00292 del 18/12/2017, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189", è stato adottato lo schema di Regolamento della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- con atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018, avente ad oggetto "Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento della Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189", sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento della Conferenza regionale;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 100 del 9 maggio 2020, avente ad oggetto "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016", ha introdotto nuove disposizioni in merito alla Conferenza Regionale;

RITENUTO, alla luce delle modificazioni introdotte dalla predetta Ordinanza 100/2020, e al fine di una complessiva semplificazione delle procedure concernenti i lavori della Conferenza regionale, provvedere ad apportare ulteriori integrazioni al suddetto Regolamento;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 0036939 del 15/01/2021, inviata tramite pec a tutti i componenti della Conferenza regionale di cui al decreto del Vice Commissario n. V00007 del 27/10/2017, sono state notificate le proposte di integrazione al suddetto Regolamento;
- con la predetta nota è stato chiesto ai medesimi componenti della Conferenza regionale di voler far pervenire, tramite pec, le eventuali osservazioni al testo emendato, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla trasmissione della stessa, trascorsi inutilmente i quali gli emendamenti si sarebbero considerati approvati;
- nel termine previsto la Provincia di Rieti ha richiesto integrazioni allo schema di Regolamento;
- all'esito della valutazione dell'Ufficio, le modifiche richieste sono state parzialmente accolte e dopo il comma 5 dell'art. 5 dello schema di Regolamento è stato inserito il seguente comma 6:
"I termini sono altresì sospesi per un periodo di cinque giorni qualora le integrazioni richieste pervengano all'Amministrazione richiedente meno di cinque giorni prima del termine inizialmente previsto per il rilascio del parere".

DATO ATTO che non sono pervenute altre osservazioni o richieste di integrazioni;

RITENUTO pertanto acquisito l'assenso delle predette Amministrazioni sul nuovo testo di Regolamento della Conferenza regionale che, allegato al presente Atto di Organizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di adottare lo schema di Regolamento della Conferenza regionale, trasmesso via pec con nota prot. n. 0036939 del 15/01/2021 alle

Amministrazioni di cui al decreto n. V00007 del 27/10/2017 del Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, con le integrazioni richiamate in premessa, che allegato al presente Atto di Organizzazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso al Tribunale regionale amministrativo entro 60 giorni dalla data di adozione.

IL DIRETTORE AD INTERIM

Ing. Wanda D'Ercole

Copia

Regolamento della Conferenza regionale

di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

Art. 1 - Convocazione

1. La Conferenza si riunisce a seguito di apposita convocazione del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (USR), in qualità di amministrazione procedente, in cui sono indicati:

- a) i progetti o gli interventi sui quali la Conferenza è chiamata ad esprimersi;
 - b) gli enti e le amministrazioni, indicate all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza n. 16/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione, competenti ad esprimere le proprie determinazioni sui progetti e interventi di cui al punto precedente;
 - c) le credenziali per l'accesso telematico alla piattaforma "BOX" (regione.app.box.com), dove sono rese disponibili le informazioni e i documenti utili, inclusi gli elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
 - d) la data della riunione, non superiore a 25 giorni dalla data della convocazione;
 - e) il termine, non superiore a 10 giorni dalla data di convocazione, per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - f) il luogo della riunione della Conferenza regionale, ovvero, se la stessa si svolge in modalità videoconferenza, il link per il collegamento alla videoconferenza;
2. Anche ai fini della partecipazione dei soggetti portatori di interesse, di cui all'art. 4, comma 1, la convocazione è inoltre pubblicata sul sito web dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

Art. 2 - Composizione e costituzione

1. Alle riunioni della Conferenza partecipano, anche in via telematica, i rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, o loro delegati, quali soggetti abilitati ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione degli enti e amministrazioni individuate nella convocazione di cui al precedente articolo.
2. La Conferenza regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti delle amministrazioni convocate.
3. Ciascun rappresentante può essere accompagnato, in funzione di supporto, dai singoli uffici appartenenti all'ente o amministrazione che esso rappresenta.
4. Ciascun rappresentante unico individua le strutture dell'ente o dell'amministrazione rappresentata che intende coinvolgere nell'esame del progetto, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3 - Presidenza e segreteria

1. La Conferenza regionale è presieduta dal Presidente della Regione - Vice Commissario o da un suo delegato, individuato nell'organico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.
2. il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione, qualora delegato, può designare un rappresentante del medesimo Ufficio a presiedere la Conferenza.
3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da personale dell'USR, il quale provvede a resocontare ciascuna riunione e a redigere i relativi verbali.

Art. 4 - Partecipanti senza diritto di voto

1. Prendono parte alla Conferenza, senza diritto di voto, i seguenti soggetti:
 - a) i concessionari e gestori di pubblici servizi interessati dal progetto e convocati dall'USR Lazio per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nonché per segnalare la sussistenza di interferenze degli interventi in esame e collaborare nella fase di sviluppo della progettazione relativa alle interferenze rilevate, dando corso alle eventuali attività progettuali di propria competenza;
 - b) il soggetto proponente l'intervento, anche a mezzo di proprio delegato, al fine di fornire chiarimenti o ulteriore documentazione progettuale. Qualora il proponente sia un'Amministrazione che debba contestualmente esprimere pareri, nulla osta, o altri atti di assenso comunque denominati, lo stesso prende parte alla Conferenza con diritto di voto.
2. I soggetti portatori di un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare, comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono trasmettere le proprie osservazioni all'USRLA in relazione agli interventi e progetti posti all'esame della Conferenza, entro 7 giorni dalla data della riunione, fissata nella convocazione prevista dall'articolo 1.

Art. 5 - Svolgimento dei lavori

1. La Conferenza si esprime sui progetti o gli interventi di competenza, di cui all'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che necessitano di autorizzazioni, permessi, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso. In particolare:
 - a) esprime, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo, ovvero, nei casi individuati dalle ordinanze commissariali, su richiesta del professionista incaricato, il parere sui progetti relativi agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Nell'ambito della Conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni;
 - b) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016;
 - c) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Ogni progetto o intervento posto all'esame della Conferenza costituisce l'oggetto di un autonomo procedimento di valutazione e approvazione, nel cui ambito gli enti o amministrazioni convocati sono chiamate ad esprimersi. I componenti di cui all'articolo 2 possono stabilire, di comune accordo e per motivate esigenze istruttorie,

l'accorpamento di più progetti o interventi tra loro connessi in un unico procedimento.

2. Ciascun ente o amministrazione convocata è chiamata a pronunciarsi nel corso della riunione, sui procedimenti incardinati nella Conferenza, mediante il proprio rappresentante che esprime in modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza. Di tale posizione, scritta o verbale, è dato atto nel verbale, al quale viene allegato l'eventuale pronunciamento scritto.

3. Il pronunciamento deve comunque esplicitare, se favorevole, ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, comunque denominato cui si riferisce; in caso di parere contrario il pronunciamento deve contenere le eventuali condizioni necessarie ai fini del superamento del dissenso.

4. I lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso debbano essere acquisite informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ufficio o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero qualora lo richieda la complessità dell'intervento oggetto della Conferenza, i termini per la conclusione della Conferenza possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

6. I termini sono altresì sospesi per un periodo di cinque giorni qualora le integrazioni richieste pervengano all'Amministrazione richiedente meno di cinque giorni prima del termine inizialmente previsto per il rilascio del parere.

7. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

8. Le riunioni della Conferenza possono essere audio-registrate, previo consenso dei partecipanti, ai soli fini della redazione dei relativi verbali.

Art. 6 - Determinazione conclusiva

1. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte.

2. La determinazione motivata di conclusione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare.

3. La determinazione motivata di conclusione indica tutte le prescrizioni o condizioni poste dagli enti o amministrazioni che hanno espresso il parere sull'oggetto del procedimento di valutazione.

4. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini

dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.

Art. 7 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. Il presente regolamento è trasmesso a tutti i rappresentanti delle Amministrazioni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, per l'approvazione, a maggioranza assoluta.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le medesime modalità previste per l'approvazione dello stesso e descritte nel precedente comma.

Copia